



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 186/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, G. GALLO recante:

"Norme in materia di unione di comuni montani"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/05/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/05/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 07/06/2023

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 186/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gallo pag. 3

*Norme in materia di unione di comuni montani.*

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 44 pag. 12

Legge n. 158 del 6 ottobre 2017. pag. 13

*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234. pag. 29

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 30 Convenzioni Articolo 32 Unione di comuni Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario*

Legge n. 97 del 31 gennaio 1994. pag. 34

*Nuove disposizioni per le zone montane.*

## Normativa regionale

Statuto Regione Calabria – Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 Art. 46 pag. 57

*Articolo 46 (Rapporti fra Regione ed enti locali)*

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008. pag. 59

*Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006. Art 8 pag. 78

*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni. Art. 8 Comunità montane.*

L.R. n. 4 del 19 marzo 1999. pag. 79

*Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.*

## Normativa comparata

Emilia Romagna L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012. Art 8 pag. 137

*Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Articolo 8 Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.*

Abruzzo L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997. Art 15 ter pag. 139

*Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni. Art. 15-ter Unioni Montane*



***Consiglio regionale della Calabria***

**proposta di legge regionale recante:**

**Norme in materia di unione di comuni montani**

di iniziativa dei consiglieri

**F.to Filippo Mancuso**

**F.to Gianluca Gallo**

## **Proposta di legge “Norme in materia di Unioni di comuni montani”**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Calabria ha un territorio prevalentemente montuoso (42% circa della superficie) e collinare (49% circa della superficie) con limitate aree pianeggianti (solo il 9% circa della superficie). Le zone di pianura comprendono circa il 5% dei comuni calabresi su cui vive il 14% circa della popolazione, mentre le aree di collina il 57% dei comuni e il 62% della popolazione. L'area di montagna comprende circa il 37% dei comuni su cui insiste il 24% circa della popolazione.

Il 91% del territorio calabrese è, pertanto, costituito da zone montane e collinari e vanta oltre 630.000 ettari di superficie boschiva e un indice di boscosità superiore del 40%. La presenza di tale patrimonio assume nella nostra regione una valenza particolare per la sua funzione di difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, in una Regione caratterizzata da una forte vulnerabilità a causa di un regime di piogge irregolari che alimentano tutta una serie di torrenti e fiumare che scendono impetuose a valle. È evidente che il territorio montano calabrese offre tante opportunità ma occorre valorizzarlo intervenendo sui nodi dello sviluppo, a partire dai soggetti istituzionali, per realizzare una strategia partecipativa, finalizzata alla cura dell'ambiente, alla rinascita delle aree interne, alla valorizzazione delle risorse naturali e del capitale umano.

A tal fine appare necessario, tenuto conto della soppressione delle Comunità montane, favorire la costituzione di forme associative tra i comuni tese a realizzare una gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni che costituiscono la maggioranza dei comuni calabresi e, particolarmente, di quelli montani, in modo da razionalizzare la spesa e conseguire una maggiore efficienza dei servizi.

Per realizzare tale obiettivo si ritiene che l'unione de comuni, disciplinata dall'art. 32 del TULC, sia la forma associativa più adeguata per realizzare una gestione ottimale dei comuni montani.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, introdurre norme tese non solo a disciplinare, quanto e soprattutto, favorire e promuovere con appositi incentivi, la costituzione di unioni tra i comuni montani, demandando alla Giunta sia l'individuazione dei livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, sia le premialità e incentivazioni che la Regione attribuisce ai comuni che si associano in unione per gestire unitariamente le proprie funzioni in modo da assicurare una gestione omogenea ed equilibrata in tutto il territorio di competenza.

Ciò in aderenza ed attuazione della legge sui piccoli comuni (L.157/2017) che ha stabilito che i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

La proposta di legge, così come impostata, non prevede oneri finanziari predeterminati, ma lascia spazio alla Giunta regionale in fase di predisposizione del bilancio e, ovviamente al Consiglio regionale, cui compete l'approvazione, di individuare e quantificare gli interventi finanziari di incentivazione e aiuto all'unione dei comuni montani, compresa la destinazione delle risorse statali che finanziano attività a favore dello sviluppo della montagna.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria:**

**Titolo della legge: “Norme in materia di unione di comuni montani”.**

**Tabella 1: Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che definisce le unioni di comuni	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che individua le funzioni dei comuni montani	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che detta disposizioni per favorire l'integrazione delle unioni montane con i comuni	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che determina gli incentivi per la costituzione delle unioni di comuni montani	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che demanda alla Giunta regionale di disciplinare forme di incentivazioni per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che prevede forme di supporto formativo e tecnico organizzativo da parte della Regione	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che costituisce la conferenza dei presidenti delle unioni di comuni montani quale organo consultivo della Giunta regionale	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che disciplina le procedure per la costituzione delle unioni di comuni montani	//	//	0,00 €
Art. 10	Indica la clausola di invarianza finanziaria			
Art. 11	Dispone l'entrata in vigore	//	//	0,00 €

**Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	//

## Proposta di legge “Norme in materia di Unioni di comuni montani”

### Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 44, secondo comma della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), riconosce la specificità delle aree montane calabresi, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle diseguaglianze, e persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la sua valorizzazione.

2. Con la presente legge, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel riconoscere il ruolo fondamentale dei comuni nella valorizzazione e sviluppo del territorio, individua nell’unione dei comuni montani la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani e, a integrazione della normativa vigente in materia, detta norme per favorire, in attuazione dell’art. 46 dello Statuto, l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani, allo scopo di potenziarne il ruolo d’interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni e di garantire un efficace governo del territorio.

### Art. 2

*(Unioni di Comuni montani)*

1. Si considerano comuni montani i comuni ricompresi negli ambiti di cui all’allegato “A” della legge regionale 10 luglio 2008, n. 20 “Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999 n. 4”.

2. La Giunta regionale può predisporre, con il procedimento di cui al comma 3, un piano di riordino territoriale, corredato di apposita cartografia, che definisca, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni delle unioni dei comuni montani, la delimitazione ottimale degli ambiti territoriali delle zone montane per lo svolgimento di tali funzioni comprendendo, ove sussistano motivate ragioni, anche aree non montane, parzialmente montane e collinari.

3. Per la predisposizione del piano di cui al comma 2, la Giunta regionale deve, in via prioritaria, tenere conto dei seguenti criteri:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale.

Eventuali deroghe dovranno essere supportate da adeguata motivazione.

4. La Giunta regionale, per la predisposizione del piano di cui al comma 2, promuove un procedimento di concertazione con i comuni, invitandoli a formulare tramite i rispettivi consigli comunali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della proposta regionale, osservazioni o proposte diverse. In mancanza di osservazioni o proposte nel termine stabilito la proposta regionale si intende accolta.

5. I comuni di cui al comma 1 o quelli individuati dalla Giunta regionale nel piano di cui al comma 2, possono costituire unioni di comuni montani nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché delle norme contenute nella presente legge.
6. Ciascuna Unione di comuni montani, ai fini di quanto previsto dalla presente legge:
- a) deve essere costituita da non meno di tre comuni ed avere una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti;
  - b) prevedere nello statuto la composizione del Consiglio, le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati, le competenze, le modalità di funzionamento degli organi dell'Unione montana, la denominazione, la sede e l'organizzazione degli uffici dell'Unione montana, le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
7. Il consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
8. Il presidente presiede e convoca il consiglio, nomina la Giunta ed ha la rappresentanza legale dell'Unione.
9. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori pari a quello di un comune con la stessa popolazione dell'Unione.
10. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
11. Gli organi delle unioni non devono comportare nessun maggiore onere a carico della finanza pubblica.

### **Art. 3**

#### *(Funzioni delle Unioni di Comuni montani)*

1. Le Unioni di comuni montani esercitano le funzioni a esse conferite dai Comuni aderenti in conformità alle disposizioni statali vigenti, avvalendosi delle risorse umane e strumentali conferite dai comuni partecipanti.
2. Le unioni di comuni montani esercitano le funzioni amministrative afferenti alla salvaguardia, alla promozione e allo sviluppo della montagna conferite dalla legislazione nazionale e regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e dalla normativa europea in favore dei territori montani, nonché ogni altra funzione che la Regione intenderà conferire.
3. Le Unioni di comuni montani svolgono le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 13 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni).
4. Le Unioni di comuni montani possono, mediante convenzione, esercitare le proprie funzioni in forma associata assieme ad altre Unioni montane.
5. Le unioni dei comuni montani esercitano inoltre le funzioni già conferite dalle Regione alle Comunità montane.



**Art. 4**

*(Disposizioni per l'integrazione delle Unioni montane con i Comuni)*

1. Un Comune appartenente a un'unione di comuni montani può deliberare di aderire all'Unione montana confinante, previa intesa con le Unioni interessate.
2. Due o più Unioni di comuni montani possono deliberare di fondersi in un'unica Unione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i Comuni appartenenti alle unioni montane non possono aderire ad altre Unioni di comuni. Resta salva la facoltà dei Comuni medesimi di esercitare funzioni in forma associata mediante convenzione.
4. I comuni confinanti, non facenti parte dell'unione di comuni montani, che presentano caratteristiche di continuità con il sistema geografico e socioeconomico dell'unione stessa, possono aderire all'unione di comuni montani confinante, previo parere del Consiglio dell'Unione, espresso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, oppure stipulare convenzioni con la medesima unione, per l'esercizio associato di funzioni ai sensi degli articoli 30 e 32, secondo comma, del d.lgs. 267/2000.

**Art. 5**

*(Incentivi per la costituzione delle Unioni di comuni montani)*

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce i parametri di accesso agli incentivi sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative;
  - b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
  - c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al numero di comuni associati, od al numero di funzioni gestite.
2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta una preferenza alle unioni di comuni montani tenendo conto del numero dei comuni che ne fanno parte;

**Art. 6**

*(Contributi)*

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei comuni montani nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 32, comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e nei limiti delle risorse finanziarie previste nel bilancio a legislazione vigente.
2. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni, nonché i bandi che utilizzano fondi comunitari o statali devono necessariamente prevedere

premialità e criteri di preferenza nella assegnazione di somme che privilegino le unioni di comuni montani.

#### **Art. 7**

*(Supporto formativo e tecnico-organizzativo)*

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni di comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

- a) assistenza giuridico-amministrativa;
- b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

#### **Art. 8**

*(Conferenza dei presidenti)*

1. È costituita la Conferenza dei presidenti delle unioni di comuni montani quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della Conferenza i presidenti delle unioni di comuni montani e vi partecipa il Presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) Calabria o suo delegato, due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e il Presidente dell'ANCI Calabria o suo delegato.

2. La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale, nonché su richiesta di almeno tre componenti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

4. La partecipazione alle attività della Conferenza è a titolo gratuito e il funzionamento della stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 9**

*(Procedure per la costituzione di unioni di comuni montani)*

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge ed entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove la costituzione di unioni di comuni tra i comuni appartenenti alle disciolte Comunità montane sulla base di uno schema di statuto preventivamente proposto dalla struttura regionale competente in materia di politiche della montagna, che inoltre assicura il necessario supporto amministrativo.

2. Resta ferma, anche decorso il termine di cui al comma 1, la possibilità per tutti i comuni ricadenti nelle aree individuate nell'art. 2 di costituire unioni ai fini dell'esercizio associato di funzioni.

3. La Regione può assegnare alle Unioni di comuni montani i beni immobili delle disciolte Comunità montane non utilizzati ai fini della liquidazione.

6. Le Unioni di comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti alle norme di cui ai precedenti articoli.

7. Il Dipartimento competente in materia di politiche della montagna provvede ad istituire il registro regionale delle unioni di comuni montani nel quale devono essere iscritti i comuni facenti parte di unioni al fine di poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

#### **Art. 10**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali forme di incentivo economico alle unioni di comuni montani sono previste in sede di approvazione o successiva variazione del bilancio annuale e pluriennale, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **Art. 11**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **Costituzione della Repubblica italiana. Art. 44**

(...)

**44.** Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

(...)

## **Legge n. 158 del 6 ottobre 2017.**

### **Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.**

#### **Art. 1. Finalità e definizioni**

1. La presente legge, ai sensi degli *articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione* e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'*articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'*articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2. <sup>(2)</sup>

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è definito, entro

sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. <sup>(3)</sup>

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'*articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2020*.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 23 luglio 2021*.

---

## **Art. 2. Attività e servizi**

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei

servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*.

---

**Art. 3.** *Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'*articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. <sup>(4)</sup>



2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. <sup>(5)</sup>

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per

la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(4) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 862, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 maggio 2022.

---

**Art. 4. *Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi***

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'*articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

---

**Art. 5.** *Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni*

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

---

**Art. 6.** *Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali*

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di

organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni.

---

**Art. 7.** *Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose*

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'*articolo 8, terzo comma, della Costituzione*, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

---

**Art. 8.** *Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government*

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'*articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

---

### **Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti**

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'*articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione <sup>(7)</sup>.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'*articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. <sup>(6)</sup>

---

<sup>(6)</sup> Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 42, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

---

### **Art. 10.** *Diffusione della stampa quotidiana*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

---

### **Art. 11.** *Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile*

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

[2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'*articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*,



*del 28 gennaio 2002*, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile. <sup>(8)</sup>

]

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'*allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011* deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

---

(8) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, L. 17 maggio 2022, n. 61*; a norma del medesimo *art. 8, comma 1, Legge n. 61/2022*, tutti i richiami ai prodotti di cui al presente comma si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall' *articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della citata Legge n. 61/2022*.

---

**Art. 12.** *Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile*

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del *decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*.

---

**Art. 13.** *Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane*

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio*

2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

---

**Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica**

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

---

**Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'*articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'*articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

---

**Art. 16.** *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**Art. 17.** *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234.****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

**CAPO V****Forme Associative****Articolo 30** *Convenzioni* <sup>(81)</sup> <sup>(82)</sup>

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

---

(81) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(82) Il presente articolo corrisponde all'*art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

---

(...)

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234.  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **Articolo 32** *Unione di comuni* <sup>(87)</sup> <sup>(89)</sup>

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. <sup>(90)</sup> <sup>(94)</sup>

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. <sup>(91)</sup> <sup>(94)</sup>

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione

**D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234.  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. <sup>(93)</sup>

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.* <sup>(88)</sup>

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni. <sup>(92) (94)</sup>

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

---

<sup>(87)</sup> Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.*

<sup>(88)</sup> Comma inserito dall'*art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234.  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(89) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(90) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(91) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(92) Comma inserito dall' *art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(93) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(94) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

---

(...)

## TITOLO VII

### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Articolo 234** *Organo di revisione economico-finanziario* <sup>(942)</sup> <sup>(944)</sup> <sup>(945)</sup> <sup>(946)</sup>

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. <sup>(941)</sup>

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo



D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Artt 30, 32 e 234.  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. <sup>(940)</sup>

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. <sup>(943)</sup>

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

---

(940) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(941) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(942) L'*art. 3, comma 1, lett. m)*, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 7 dicembre 2012, n. 213*).

(943) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*; vedi, anche, l'*art. 3, comma 4-bis del suddetto D.L. 174/2012*.

(944) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(945) Il presente articolo corrisponde all'*art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all'*art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(946) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'*art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(...)

## **Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.**

### **Nuove disposizioni per le zone montane.**

#### **1. Finalità della legge.**

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Ai fini della presente legge, per «comuni montani» si intendono «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102* , e successive modificazioni» in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla *legge 30 dicembre 1989, n. 439* .

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* .

---

## **2. Fondo nazionale per la montagna.**

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo <sup>(2)</sup>.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali <sup>(3)</sup>.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-

pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali <sup>(4)</sup>.

---

(2) Per l'incremento del fondo nazionale per la montagna vedi l'*art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 309*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 27 dicembre 2004, n. 309*. I criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna sono stati approvati, per l'anno 1999, con *Del.CIPE 21 dicembre 1999* (Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59); per l'anno 2000, con *Del.CIPE 8 marzo 2001, n. 27/2001* (Gazz. Uff. 18 maggio 2001, n. 114); per l'anno 2001, con *Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 89/2001* (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), corretta con *Comunicato 7 marzo 2002* (Gazz. Uff. 7 marzo 2002, n. 56); per l'anno 2002, con *Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 56/2002* (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278); per l'anno 2003, con *Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 28/03* (Gazz. Uff. 7 novembre 2003, n. 259); per l'anno 2004, con *Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 140/05* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303); per l'anno 2005, con *Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 142/2006* (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per gli anni 2006 e 2007, con *Del.CIPE 9 novembre 2007, n. 116/2007* (Gazz. Uff. 31 gennaio 2008, n. 26, S.O.); per l'anno 2008, con *Del. 18 dicembre 2008, n. 119/2008* (Gazz. Uff. 14 maggio 2009, n. 110); per l'anno 2009, con *Del. 20 gennaio 2012, n. 13/2012* (Gazz. Uff. 29 giugno 2012, n. 150); per l'anno 2010, con *Del. 18 febbraio 2013, n. 10/2013* (Gazz. Uff. 6 luglio 2013, n. 157); per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con *Del. 15 ottobre 2019, n. 66/2019* (Gazz. Uff. 26 febbraio 2020, n. 48); per gli anni 2020 e 2021, con *Del. 27 luglio 2021, n. 53/2021* (Gazz. Uff. 9 novembre 2021, n. 267). All'impegno e/o all'erogazione delle somme relative alla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna si è provveduto, per l'anno 2001, con *D.Dirett. 28 maggio 2002* (Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181) e, per l'anno 2005, con *D.Dirett. 19 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35).

(4) Vedi, anche, il comma 162 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, il comma 1278 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, il comma 40 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, il comma 761 dell'*art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, il comma 970 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145* e l'*art. 1, comma 596, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

---

### **3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.**

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'*articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, le regole cadornine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. [Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili] <sup>(5)</sup>.

---

(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 7, L. 20 novembre 2017, n. 168.

---

#### **4. Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.**

1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;

b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;

c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;

d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) <sup>(6)</sup> ai sensi della *legge 2 agosto 1990, n. 233* , in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano <sup>(7)</sup>.

---

(6) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'*art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, con la decorrenza ivi indicata.

---

## **5. Procedura per l'acquisto della proprietà.**

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'*articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590* .

3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice <sup>(8)</sup>.

---

(8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, con la decorrenza ivi indicata.

---

**5-bis.** *Disposizioni per favorire le aziende agricole montane* <sup>(9)</sup>.

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di



riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile <sup>(10)</sup>.

---

(9) Articolo aggiunto dal comma 21 dell'*art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(10) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 218 e l'allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

---

## **6. Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari.**

1. All'*articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346*, le parole: «non supera complessivamente le lire cinquemila» sono sostituite con le parole: «non supera complessivamente le lire 350.000».

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346 , sono soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 1980».

---

## **7. Tutela ambientale.**

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

---

## **8. Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.**

1. Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'*articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* ;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.

2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'*articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157* , e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ai sensi dell'*articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992* , le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

---

## **9. Forme di gestione del patrimonio forestale.**

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'*art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli *articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.
4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.
5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

---

**10. *Autoproduzione e benefici in campo energetico.***

1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.
2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a

case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrare destinate ad insediamenti residenziali.

---

**11. *Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.***

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142 , promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* .

---

## **12. Servizi. Usi civici.**

1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 , e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione <sup>(11)</sup>.

3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione <sup>(12)</sup>.

---

(11) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156* (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sono determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

(12) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156* (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione

interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sono determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

---

### **13. Interventi per lo sviluppo di attività produttive.**

1... <sup>(13)</sup>.

2. La normativa di cui al *D.L. 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1986, n. 44*, e successive modificazioni, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218*.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al *D.L. 30 dicembre 1985, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1986, n. 44*, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con *D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121*, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole di cui all'*art. 16, L. 14 agosto 1971, n. 817*, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi

preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

---

(13) Sostituisce la lett. *b*) all'*art. 1, comma 2, D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.*

---

#### **14. Decentramento di attività e servizi.**

1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.

---

#### **15. Tutela dei prodotti tipici.**

[1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.



**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione «prodotto nella montagna italiana» <sup>(14)</sup>.

4. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato] <sup>(15)</sup>.

---

(14) Per l'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna vedi il *D.M. 27 maggio 1998*.

(15) Articolo abrogato dall'*art. 85, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Per la tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna vedi, ora, le disposizioni contenute nel suddetto articolo 85.

---

## **16. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.**

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale <sup>(16)</sup>.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale <sup>(17)</sup>.

---

(16) Vedi, anche, il *D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218*, in materia di accertamento con adesione.

(17) Sugli orari degli esercizi di vendita al dettaglio vedi gli artt. 11, 12 e 13, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

---

## **17. Incentivi alle pluriattività.**

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica <sup>(18)</sup>.

1-*bis*. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi <sup>(19)</sup>.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta <sup>(20)</sup>.

1-*quater*. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* <sup>(21)</sup>.

**Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.  
Nuove disposizioni per le zone montane.**

1-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà <sup>(22)</sup>.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 , svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* , e successive modificazioni <sup>(23)</sup>.

---

(18) Comma così sostituito, dall'*art. 15, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(23) Vedi, anche, l'*art. 7, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227*.

---

**18. Assunzioni a tempo parziale.**

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU <sup>(26)</sup> in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'*articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9*, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'*articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* <sup>(27)</sup>.

---

(24) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'*art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 513* (Gazz. Uff. 4 dicembre 1995, n. 283).

(26) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'*art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 105, comma 1-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 94, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 68, comma 15-septies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

---

### **19.** *Incentivi per l'insediamento in zone montane.*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

---

### **20.** *Collaborazione tra soggetti istituzionali.*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma.

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati.

---

### **21. Scuola dell'obbligo.**

1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

---

### **22. Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato.**

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane.

2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

---

### **23. Deroghe in materia di trasporti.**

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari

modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale <sup>(28)</sup>.

---

(28) Direttive e criteri per l'attuazione del presente articolo sono stati stabiliti con *D.M. 18 dicembre 1995*.

---

## **24. Informatica e telematica.**

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione <sup>(29)</sup>, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

---

(29) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro

nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.

---

## **25. Onere finanziario.**

1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'*articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96*, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale <sup>(30)</sup>.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(30) Comma così modificato dall'*art. 34, L. 17 maggio 1999, n. 144*.



## **Statuto Regione Calabria – Art. 46**

### **Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**

**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)**

(...)

### **Articolo 46**

#### **(Rapporti fra Regione ed enti locali)**

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
  - a. informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
  - b. riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
  - c. promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
  - d. valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
  - e. valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)

(...)

**L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.****Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.****Art. 1***Principi generali.*

1. In attuazione dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità Montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna calabrese.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti, direttamente o indirettamente, le Comunità Montane contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Art. 2***Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Natura.

1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza.».

---

### **Art. 3**

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. All'art. 2, comma 4, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 le parole "dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale lo Statuto è pubblicato" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione".
2. All'art. 2, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 la parola "otto" è soppressa e sostituita dalla seguente "quattro".

---

### **Art. 4**

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.

1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante "Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni" disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione.».

---

## **Art. 5**

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è così sostituito:

«1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;

b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.

3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ed in applicazione di quanto contenuto nell'art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria", che presentino i seguenti requisiti:

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;

b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.

4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.

6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.».

2. I Comuni facenti parte di Comunità Montane non possono associarsi ad Unioni di Comuni.

---

## **Art. 6**

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. La rubrica dell'articolo dell'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è sostituita dalla seguente: "Individuazione delle Comunità Montane".

2. L'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

## «Art. 7

### Individuazione delle Comunità Montane.

1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della presente legge:

- a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
- b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
- c) Provincia di Crotona nr. 1 (uno) Comunità Montane;
- d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
- e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane.».

---

## **Art. 7**

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

## «Art. 8

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

## Controllo sulle Comunità Montane.

1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.».

---

### **Art. 8**

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 10

#### Composizione del Consiglio.

1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:

a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.

3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al



L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi.».

---

### **Art. 9**

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Composizione della Giunta.

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.».

---

### **Art. 10**

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 dopo la parola "accettate" sono aggiunte le seguenti parole "e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana".

---

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi  
dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007.  
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

### **Art. 11**

*Sostituzione dell'art. 21 legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 21 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità Montane.

1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.».

---

### **Art. 12**

*Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. L'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

Indennità.

1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l'indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa.».

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi  
dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007.  
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

---

### **Art. 13**

*Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è inserito il seguente articolo 24-bis:

«Art. 24-bis

Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico-Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.».

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

---

## Art. 14

*Modifiche all'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.*

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è soppresso.

2. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l'opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali.

3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l'accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire.

4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo.

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi.

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge".

---

## **Art. 15**

### *Norme finali e transitorie.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio delle Comunità Montane è composto con le modalità di cui all'art. 10 e nei termini fissati dall'art. 18, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 come modificata dalla presente legge.
2. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di adeguamento dello Statuto, le norme in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
3. I Comuni non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il cui territorio sia contiguo a quello di una Comunità montana, previa deliberazione consiliare e relativo recepimento da parte del consiglio della Comunità Montana, possono affidare la gestione della superficie territoriale ubicata al di sopra di 400 mt s.l.m. al medesimo ente per l'esercizio delle attività di competenza.
4. Quanto previsto dal precedente comma non comporta la rappresentanza del Comune nel consiglio della Comunità Montana.
5. I Comuni già associati in una comunità Montana ed esclusi a seguito della determinazione dei nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane possono associarsi in unione dei Comuni entro e non oltre il 31/12/2008. Le risorse umane e strumentali in capo alle Comunità

---

L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

Montane di appartenenza vengono trasferite alle costituenti unioni dei Comuni.

6. Le sedi definitive delle Comunità Montane istituite in applicazione della presente legge saranno individuate dai rispettivi consigli fatta eccezione per le preesistenti sedi ubicate in Comuni ricadenti negli ambiti territoriali di all'allegato A) se di proprietà delle stesse Comunità Montane, le quali diventano sedi definitive. I consigli delle Comunità Montane possono stabilire una sede diversa da quella di cui al precedente comma previa cessione della proprietà della medesima sede.

7. I fondi ricavati dalla precedente cessione dovranno essere utilizzati in via prioritaria per l'acquisto di una nuova sede maggiormente baricentrica rispetto al territorio della Comunità Montana. È escluso l'ulteriore impiego di fondi rispetto a quelli ricavati dalla cessione della sede.

---

## **Art. 16**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

## **Allegato A**

**(art. 7)**

---

**L.R. n. 20 del 10 luglio 2008.**

**Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi  
dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007.  
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.**

## **Zone omogenee**

PROVINCIA DI CATANZARO														
FOSSA DEL LUPO/VERSANTE IONICO														
Nr.	COMUNE	PROV. CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri		
			(km)	QUOTA										
1	AMARONI	CZ	FOSSA DEL LUPO	33	378	9,79	70,95	52,18	35,26	2.007	994	1013	1	
2	CENADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	539	11,80	100,00	97,05	89,19	649	320	329	1	
3	CENTRACHE	CZ	FOSSA DEL LUPO	39	458	7,88	100,00	99,99	75,28	494	230	264	1	
4	CHIARAVALLE CENTRALE (sede provvisoria)	CZ	FOSSA DEL LUPO	47	545	23,60	100,00	93,09	63,57	7.120	3459	3661	3	
5	GIRIFALCO	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	456	42,67	92,65	58,31	44,38	6.452	3189	3263	3	
6	JACURSO	CZ	FOSSA DEL LUPO	36	441	21,01	94,80	87,54	75,43	839	380	459	1	
7	OLIVADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	40	485	7,10	100,00	84,65	60,40	643	289	354	1	
8	PALERMITI	CZ	FOSSA DEL LUPO	34	496	18,21	89,44	69,12	49,07	1.436	698	738	1	
9	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	404	17,01	100,00	84,50	71,06	2.012	947	1065	1	
10	TORRE DI RUGGIERO	CZ	FOSSA DEL LUPO	53	586	23,80	100,00	100,00	100,00	1.346	643	703	1	
11	CORTALE	CZ	FOSSA DEL LUPO	32	410	29,73	68,73	49,01	38,08	2.436			1	
12	VALLEFIORITA	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	329	13,75	87,88	67,98	55,45	2.434	1207	1227	1	
13	CARDINALE	CZ	VERSANTE IONICO	52	562	29,84	100,00	99,89	98,95	2.613	1237	1376	1	
14	DAVOLI	CZ	VERSANTE IONICO	41	401	24,76	59,36	49,05	38,16	5.238	2594	2644	3	
15	SAN SOSTENE	CZ	VERSANTE IONICO	43	470	32,20	79,31	72,47	65,65	1.134	531	603	1	
									36.853				21	
PRESILA CATANZARESE														
Nr.	COMUNE	PROV. CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri		
			(km)	QUOTA										
1	ALBI	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	710	29,34	98,36	94,24	87,66	1.105	525	580	1	
2	CERVA	CZ	PRESILA CATANZARESE	44	800	21,15	79,68	69,64	63,83	1.342	655	687	1	
3	FOSSATO SERRALTA	CZ	PRESILA CATANZARESE	16	722	11,74	99,53	94,26	84,78	660	348	312	1	
4	MAGISANO	CZ	PRESILA CATANZARESE	19	565	31,62	97,02	86,29	71,04	1.318	632	686	1	
5	PENTONE	CZ	PRESILA CATANZARESE	13	648	12,26	94,12	84,89	72,48	2.197	1069	1128	1	
6	PETRONA'	CZ	PRESILA CATANZARESE	39	889	45,32	85,94	83,57	81,04	3.010	1463	1547	1	
7	SERSALE	CZ	PRESILA CATANZARESE	31	740	52,75	74,43	67,36	58,92	5.166	2535	2631	3	
8	SORBO SAN BASILE	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	620	58,70	100,00	100,00	99,87	932	446	486	1	
9	TAVERNA (sede provvisoria)	CZ	PRESILA CATANZARESE	22	521	131,02	100,00	99,89	99,42	2.668	1310	1358	1	
10	ZAGARISE	CZ	PRESILA CATANZARESE	27	581	48,83	69,30	55,00	48,77	1.889	934	955	1	
11	SELLIA	CZ	PRESILA CATANZARESE	18	560	12,66	70,44	42,18	12,71	596	275	321	1	
									20.883				13	
TIRIOLO														
Nr.	COMUNE	PROV. CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri		
			(km)	QUOTA										
1	CARLOPOLI	CZ	TIRIOLO	37	924	16,26	100,00	100,00	100,00	1.787	885	902	1	
2	CICALA	CZ	TIRIOLO	30	829	9,20	100,00	100,00	100,00	1.033	491	542	1	
3	CONFLENTI	CZ	TIRIOLO	57	540	29,07	98,94	96,56	91,44	1.681	819	862	1	
4	DECOLLATURA	CZ	TIRIOLO	43	765	50,36	100,00	100,00	100,00	3.489	1668	1821	1	
5	FALERNA	CZ	TIRIOLO	56	550	23,92	59,27	51,33	38,50	3.602	1799	1803	1	
6	GIMIGLIANO	CZ	TIRIOLO	14	600	33,22	99,05	95,02	84,96	3.612	1764	1848	1	
7	MIGLIERINA	CZ	TIRIOLO	23	575	13,81	92,27	81,86	67,81	912	417	495	1	
8	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	TIRIOLO	58	590	26,06	89,67	76,04	66,90	848	415	433	1	
9	PLATANIA	CZ	TIRIOLO	42	750	26,60	100,00	98,50	92,39	2.423	1182	1241	1	
10	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	TIRIOLO	29	750	11,61	100,00	99,30	91,18	1.925	935	990	1	
11	SERRASTRETTA	CZ	TIRIOLO	35	840	41,25	86,98	82,68	76,08	3.588	1724	1864	1	
12	SOVERIA MANNELLI (sede provvisoria)	CZ	TIRIOLO	45	774	20,30	100,00	100,00	100,00	3.511	1725	1786	1	
13	MARTIRANO	CZ	TIRIOLO	63	381	14,77	61,02	42,87	33,71	1036	493	543	1	
14	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	TIRIOLO	63	520	19,63	90,54	82,44	73,84	1402	686	716	1	
15	TIRIOLO	CZ	TIRIOLO	17	690	28,98	68,49	49,58	29,14	4073	1961	2112	1	
									34.922				15	



PROVINCIA DI COSENZA													
GRECA/DESTRA CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CAMPANA	CS	GRECA	83	812	103,57	93,10	84,64	73,26	2.843	1.353	1.290	1
2	LONGOBUCCO	CS	GRECA	83	784	210,19	99,00	97,11	94,37	4.351	2.128	2.223	1
3	PALUDI	CS	GRECA	90	430	41,32	85,71	52,45	40,48	1.929	877	852	1
4	PIETRAPAOLA	CS	GRECA	97	375	52,20	58,63	42,82	23,96	1.236	612	626	1
5	BOCCHIGLIERO	CS	GRECA	72	870	97,84	99,72	97,45	93,10	1.897	915	982	1
6	ACRI (sede provvisoria)	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,78	99,33	97,48	93,85	21.891	10803	11088	3
7	VACCARIZZO ALBANESE	CS	DESTRA CRATI	73	448	8,46	68,17	50,21	19,84	1.326	644	682	1
8	SAN DEMETRIO CORONE	CS	DESTRA CRATI							3944	1928	2018	1
9	SANTA SOFIA D'EPSIRO	CS	DESTRA CRATI							3131	1552	1579	1
10	SAN COSMO A.	CS	DESTRA CRATI							702	349	353	1
11	SAN GIORGIO A.	CS	DESTRA CRATI							1709	814	895	1
12	LUZZI	CS	DESTRA CRATI	26	378	78,91	67,15	58,78	51,07	10.455	5229	5226	3
13	ROSE	CS	DESTRA CRATI	18	399	47,07	84,61	77,33	70,56	4.413	2204	2209	1
										59.629			17
ALTO IONIO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ALBIDONA	CS	ALTO IONIO	96	810	84,07	77,13	94,85	42,44	1.784	899	885	1
2	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	ALTO IONIO	115	1000	40,45	100,00	99,98	91,77	745	377	368	1
3	CASTROREGGIO	CS	ALTO IONIO	119	819	41,98	83,87	84,67	73,25	480	229	251	1
4	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	ALTO IONIO	24	850	81,23	71,39	64,57	58,08	2.942	1.488	1.454	1
5	NOCARA	CS	ALTO IONIO	131	859	33,74	91,18	96,80	47,32	556	282	274	1
6	ORIOLO (sede provvisoria)	CS	ALTO IONIO	121	450	84,82	89,30	72,27	38,66	2.964	1.424	1.540	1
7	PLATACI	CS	ALTO IONIO	93	930	48,96	95,78	90,03	80,73	920	464	456	1
8	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	ALTO IONIO	95	830	40,27	100,00	100,00	99,99	904	469	435	1
9	CANNA	CS	ALTO IONIO	133	417	20,18	72,32	32,58	9,38	669	405	464	1
										12.164			9
ALTO TIRRENO/APPENNINO PAOLANO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AIETA	CS	ALTO TIRRENO	113	524	47,93	96,46	84,85	85,58	892	449	443	1
2	BONIFATI	CS	APPENNINO PAOLANO	69	425	33,78	73,31	63,30	54,40	3.402	1815	1787	1
3	BUONVICINO	CS	ALTO TIRRENO	86	400	30,36	80,88	71,28	62,48	2.540	1.245	1.295	1
4	FUSCALDO	CS	APPENNINO PAOLANO	45	350	60,36	72,10	84,03	55,22	8.323	4077	4246	3
5	GRISOLIA	CS	ALTO TIRRENO	87	485	51,27	83,39	75,85	68,66	2.395	1.179	1.216	1
6	GUARDIA PIEMONTESE	CS	APPENNINO PAOLANO	52	515	21,40	78,83	68,03	62,67	1.525	755	770	1
7	MAIERA'	CS	ALTO TIRRENO	86	360	17,64	89,26	69,96	56,50	1.333	658	675	1
8	ORSOMARSO	CS	ALTO TIRRENO	118	120	89,71	74,48	67,21	58,43	1.498	746	752	1
9	SANTA DOMENICA TALAO	CS	ALTO TIRRENO	124	304	35,84	45,89	38,50	31,42	1.314	668	658	1
10	TORTORA	CS	ALTO TIRRENO	112	300	57,87	77,28	68,16	58,31	5.823	2863	2960	3
11	VERBICARO (sede provvisoria)	CS	ALTO TIRRENO	97	428	32,39	90,40	78,40	65,20	3.507	1691	1816	1
										32.662			15
POLLINO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUAFORMOSA	CS	POLLINO	72	759	22,52	99,14	88,80	71,64	1.295	614	681	1
2	CIVITA'	CS	POLLINO	78	450	27,38	86,36	73,44	62,78	1.125	552	573	1
3	FRASCINETO	CS	POLLINO	70	486	28,88	100,00	93,42	75,71	2.503	1.227	1.276	1
4	LAINO BORGO	CS	POLLINO	113	271	56,63	69,97	78,61	63,64	2.275	1.068	1.207	1
5	LAINO CASTELLO	CS	POLLINO	104	545	37,04	84,42	68,18	37,40	901	450	451	1
6	LUNGRO	CS	POLLINO	64	600	35,35	80,32	66,08	3,145	1.552	755	797	1
7	MORANO CALABRO	CS	POLLINO	82	894	115,32	100,00	100,00	98,73	4.966	2.481	2.505	1
8	MORMANNO	CS	POLLINO	97	840	78,25	99,09	98,59	97,74	3.729	1.811	1.918	1
9	SAN BASILE	CS	POLLINO	78	540	18,51	90,19	56,80	29,34	1.285	645	640	1
10	SARACENA	CS	POLLINO	69	608	108,24	82,32	70,97	68,30	4.309	2.133	2.178	1
11	CASTROVILLARI (sede provvisoria)	CS	POLLINO	71	362	128,51	68,01	50,75	37,65	22.389	10822	11567	3
										47.922			13
DELLE VALLI /MEDIA VALLE CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	FAGNANO CASTELLO	CS	DELLE VALLI	61	518	29,43	100,00	98,70	79,34	4.198	2.029	2.169	1
2	MALVITO (sede provvisoria)	CS	DELLE VALLI	60	449	37,93	64,77	47,19	37,78	2.078	1.068	1.010	1
3	MOTTAFOLLONE	CS	DELLE VALLI	62	384	31,33	64,88	45,32	40,92	1.518	748	770	1
4	SAN DONATO DI NINEA	CS	DELLE VALLI	67	720	81,73	96,91	87,74	78,11	1.778	857	921	1
5	SAN SOSTI	CS	DELLE VALLI	73	363	43,19	80,93	57,24	45,45	2.299	1.110	1.189	1
6	SANT'AGATA DI ESARO	CS	DELLE VALLI	74	461	47,25	92,82	92,53	78,54	2.223	1.096	1.127	1
7	SANTA CATERINA A.	CS	DELLE VALLI							1.383	674	709	1
8	CERZETO	CS	MEDIA VALLE CRATI	39	450	21,71	68,48	61,37	53,45	1.467	709	758	1
9	MONGRASSANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	42	540	34,86	63,74	49,81	44,43	1.764	857	907	1
10	ROTA GRECA	CS	MEDIA VALLE CRATI	34	510	13,01	89,05	85,81	72,20	1.293	653	640	1
11	SAN MARTINO DI FINITA'	CS	MEDIA VALLE CRATI	38	550	23,70	66,08	42,13	26,93	1.294	624	670	1
12	CERVICATI	CS	MEDIA VALLE CRATI							1.018	498	520	1

													22.311	11
<b>SILANA</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	CELICO	CS	SILANA	12	750	88,81	100,00	100,00	99,78	3.185	1805	1580	1	
2	LAPPANO	CS	SILANA	12	650	12,10	92,84	81,88	70,08	1.000	492	508	1	
3	PEDACE	CS	SILANA	11	598	51,41	100,00	99,94	99,01	2.138	1058	1078	1	
4	PIETRAFITTA	CS	SILANA	12	700	9,15	100,00	98,49	84,21	1.479	748	733	1	
5	ROVITO	CS	SILANA	10	744	10,58	99,78	89,30	65,77	2.817	1378	1439	1	
6	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	SILANA	59	1049	279,75	100,00	99,91	99,44	18.568	9019	9547	3	
7	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	SILANA	15	625	47,90	94,42	91,75	88,75	3.712	1828	1884	1	
8	SERRA PEDACE	CS	SILANA	18	726	58,73	100,00	100,00	100,00	1.045	512	533	1	
9	SPEZZANO DELLA SRLA (sede provvisoria)	CS	SILANA	13	800	79,53	100,00	100,00	100,00	4.851	2418	2433	1	
10	SPEZZANO PICCOLO	CS	SILANA	14	743	48,75	100,00	100,00	100,00	2.034	1002	1032	1	
11	CASOLE BRUZIO	CS	SILANA	11	647	3,90	100,00	96,90	88,48	2.480	1.238	1.242	1	
12	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	SILANA	12	400	13,82	57,39	33,14	16,38	3070	1509	1561	1	
										46.375			14	
<b>SAVUTO</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	AIELLO CALABRO	CS	SAVUTO	38	502	38,18	78,20	61,09	46,89	2.448	1189	1257	1	
2	BELSITO	CS	SAVUTO	21	800	11,84	96,92	90,51	78,44	930	484	468	1	
3	BIANCHI	CS	SAVUTO	54	825	33,00	100,00	100,00	100,00	1.543	771	772	1	
4	APRIGLIANO	CS	SILANA	15	718	121,29	100,00	100,00	98,90	2.816	1356	1480	1	
5	CARPANZANO	CS	SAVUTO	31	600	14,14	97,58	91,01	82,14	378	178	200	1	
6	CELLARA	CS	SAVUTO	24	750	5,80	100,00	100,00	100,00	528	252	274	1	
7	COLOSIMI	CS	SAVUTO	48	870	25,35	100,00	100,00	100,00	1.418	680	738	1	
8	GRIMALDI	CS	SAVUTO	29	850	24,48	90,91	82,45	73,99	1.870	920	950	1	
9	LAGO	CS	SAVUTO	31	485	49,52	84,78	82,72	70,09	3.096	1506	1590	1	
10	MALITO	CS	SAVUTO	27	728	16,58	100,00	98,87	96,45	896	427	469	1	
11	MANGONE	CS	SAVUTO	19	805	12,17	100,00	100,00	100,00	1.730	850	880	1	
12	MARZI	CS	SAVUTO	23	530	15,68	99,72	93,34	84,04	1.018	510	508	1	
13	PANETTIERI	CS	SAVUTO	67	937	14,54	100,00	100,00	100,00	375	181	194	1	
14	PARENTI	CS	SAVUTO	34	798	37,26	100,00	100,00	100,00	2.328	1189	1159	1	
15	PEDIVIGLIANO	CS	SAVUTO	39	580	16,51	95,81	88,74	82,07	983	467	516	1	
16	ROGLIANO	CS	SAVUTO	21	660	41,30	100,00	99,07	96,54	5.892	2878	3018	3	
17	SANTO STEFANO DI ROGLIANO (sede provvisoria)	CS	SAVUTO	19	863	19,39	100,00	100,00	100,00	1.412	706	706	1	
18	SCIGLIANO	CS	SAVUTO	41	859	17,31	88,33	70,63	54,48	1.601	767	834	1	
										31.296			20	
<b>MEDIA VALLE CRATI/SERRE COSENTINE</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	29	480	19,41	92,84	74,81	62,91	1.649	829	820	1	
2	SAN FILI	CS	MEDIA VALLE CRATI	18	586	20,78	99,99	97,71	85,52	2.568	1.235	1.333	1	
3	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	MEDIA VALLE CRATI	20	493	18,26	84,43	54,05	32,38	2.034	1.009	1.025	1	
4	CAROLEI	CS	SERRE CS	10	624	15,30	98,95	90,40	72,31	3.543	1.731	1.812	1	
5	CERISANO	CS	SERRE CS	10	610	15,19	100,00	93,68	82,43	3.238	1.599	1.639	1	
6	DIPIGNANO	CS	SERRE CS	12	729	23,17	98,10	91,52	80,09	4.192	2.061	2.131	1	
7	DOMANICO	CS	SERRE CS	15	730	23,46	100,00	100,00	100,00	928	435	491	1	
8	MARANO MARCHESATO	CS	SERRE CS	13	550	5,00	97,37	84,20	63,86	2.561	1.236	1.325	1	
9	MARANO PRINCIPATO	CS	SERRE CS	10	498	6,27	100,00	92,82	65,63	2.337	1.191	1.146	1	
10	MENDICINO (sede provvisoria)	CS	SERRE CS	8	500	35,38	98,37	84,62	73,98	8.084	4.018	4.065	3	
11	PATERNO CALABRO	CS	SERRE CS	20	880	23,99	100,00	100,00	98,34	1.383	709	674	1	
12	FALCONARA ALBANESE	CS	APPENNINO PAOLANO	31	602	19,11	75,78	68,60	61,80	1.416	698	718	1	
13	LONGOBARDI	CS	APPENNINO PAOLANO	31	325	18,08	68,66	58,68	46,49	2.340	1.167	1.173	1	

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA													
STILLARO ALLARO - LIMINA -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BIVONGI	RC	STILLARO ALLARO	143	270	25,10	89,16	73,18	56,71	1.596	770	826	1
2	PAZZANO	RC	STILLARO ALLARO	133	410	15,42	97,25	84,80	65,65	799	391	408	1
3	CAULONIA	RC	STILLARO ALLARO	121	300	101,11	43,94	35,52	26,14	7.756	3788	3970	3
4	STILO	RC	STILLARO ALLARO	135	400	77,38	62,73	57,15	56,39	2.816	1426	1390	1
5	CANOLO	RC	LIMINA	91	432	28,04	90,20	82,72	73,98	957	461	496	1
6	MAMMOLA (sede provvisoria)	RC	LIMINA	92	240	80,33	88,58	78,53	66,22	3.389	1601	1788	1
7	MARTONE	RC	LIMINA	104	290	8,26	85,77	78,58	73,66	597	276	321	1
8	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	LIMINA	102	310	13,44	90,39	78,52	68,57	609	276	333	1
9	GROTTERIA	RC	LIMINA	104	317	37,63	59,66	50,71	45,18	3.611	1756	1855	1
										22.130			11
ASPROMONTE ORIENTALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AFRICO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	75	15	53,46	95,33	93,38	87,19	3.465	1741	1724	1
2	SAMO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	83	280	49,79	89,25	83,78	77,55	1.097	534	563	1
3	SAN LUCA (sede provvisoria)	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	113	250	104,45	82,91	79,18	74,13	4.106	2081	2025	1
4	ANTONIMINA	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	98	327	22,70	62,99	53,02	41,15	1.442	727	715	1
5	CARERI	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	107	320	37,81	49,90	39,60	30,98	2.443	1194	1249	1
6	CIMINA'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	104	312	48,80	69,61	61,38	53,38	683	334	349	1
7	PLATTI'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	94	300	50,43	54,14	38,84	32,44	3.823	1951	1872	1
8	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	84	405	20,03	58,14	48,14	35,64	715	355	360	1
										17.774			8
VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	GALATRO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	158	50,89	85,69	77,77	65,73	2.307	1091	1216	1
2	GIFFONE	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	83	594	14,59	96,96	91,18	81,84	2.182	1089	1093	1
3	SAN GIORGIO MORGETO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	77	512	35,09	92,54	80,32	71,19	3.384	1625	1759	1
4	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	84	325	47,58	88,61	85,76	83,40	1.715	818	897	1
5	CITTANOVA	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	71	400	61,40	63,03	44,18	37,13	10.675	5129	5546	3
6	CINQUEFRONDI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	257	29,69	80,49	65,07	55,11	6481	3202	3259	3
										26.724			10
TIRRENO MERIDIONALE -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	COSOLETO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	52	440	34,09	85,34	77,70	70,73	976	472	504	1
2	DELIANUDVA (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	600	21,20	100,00	99,11	93,42	3.584	1738	1846	1
3	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	66	514	23,21	94,57	77,84	67,05	1.095	526	569	1
4	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	40	450	32,62	100,00	98,67	91,17	4.074	1985	2089	1
5	SCIDO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	458	17,38	100,00	88,84	71,03	1.047	500	547	1
6	SINOPOLI	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	43	500	25,01	84,06	77,19	71,66	2.329	1170	1159	1
7	OPPIDO MAMERTINA	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	67	321	58,38	52,23	38,26	32,24	5.559	2663	2896	3
8	MOLOCHIO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	72	310	37,13	79,37	62,64	53,96	2.803	1365	1438	1
										21.467			10

DELL'AREA GRECANICA														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	BAGALADI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	37	473	29,85	100,00	97,55	90,34	1.288	618	668	1	
2	BOVA	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	54	820	46,54	96,98	87,23	71,91	474	237	237	1	
3	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	57	971	43,50	99,98	98,74	96,84	802	387	415	1	
4	ROGHUDI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	65	55	44,92	97,89	95,88	92,34	1.365	697	668	1	
5	SAN LORENZO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	47	787	63,94	71,99	57,76	45,44	3.357	1672	1685	1	
6	STAITI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	72	550	16,17	54,80	41,53	27,56	395	175	220	1	
7	PALIZZI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				2709	1321	1388	1
8	CONDOFURI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				5055	2542	2513	3
										15.443			10	
VERSANTE DELLO STRETTO														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SCILLA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	24	72	43,80	86,42	80,31	73,72	5.178	2515	2661	3	
2	SAN ROBERTO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	25	280	34,37	95,42	87,69	78,68	1.985	979	1006	1	
3	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	587	3,96	100,00	95,91	76,28	436	206	230	1	
4	CALANNA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	511	10,88	82,59	58,42	35,17	1.183	527	656	1	
5	LAGANADI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	499	8,13	99,40	91,29	80,69	498	234	264	1	
6	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	33	714	17,65	100,00	100,00	99,89	1.470	727	743	1	
7	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	28	450	46,10	69,36	57,51	45,83	6.449	3149	3300	3	
8	MONTEBELLO IONICO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	27	425	56,02	64,71	56,40	47,47	6.922	3402	3520	3	
9	CARDETO (sede provvisoria)	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	18	700	37,27	100,00	99,98	98,70	2.325	1122	1203	1	
										26.444			15	

PROVINCIA DI CROTONE													
ALTO CROTONESE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CACCURI	KR	ALTO CROTONESE	41	846	60,51	49,73	35,41	26,21	1.780	867	913	1
2	CASTELSILANO	KR	ALTO CROTONESE	50	900	39,65	61,69	51,26	38,48	1.273	618	655	1
3	CERENZIA(sede provvisoria)	KR	ALTO CROTONESE	43	850	21,97	69,69	39,76	14,15	1.371	668	703	1
4	PALLAGORIO	KR	ALTO CROTONESE	47	554	44,01	67,58	64,84	40,01	1.627	780	847	1
5	SAVELLI	KR	ALTO CROTONESE	72	1014	48,43	100,00	98,25	94,17	1.583	752	831	1
6	VERZINO	KR	ALTO CROTONESE	48	549	45,16	94,44	80,73	59,23	2.373	1175	1198	1
7	COTRONEI	KR	ALTO MARCHESATO	43	502	78,41	92,01	86,04	80,81	5.500	2704	2796	3
8	MESORACA	KR	ALTO MARCHESATO	41	415	93,81	45,59	41,23	37,83	7.125	3463	3662	3
9	PETILIA POLICASTRO	KR	ALTO MARCHESATO	42	436	97,34	61,25	55,88	51,25	9.594	4759	4835	3
10	CARFIZZI	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				868	420	448	1
11	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				1105	517	588	1
										34.199			17

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA													
SERRE CALABRE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BROGNATURO	VV	SERRE CALABRE	37	755	25,46	100,00	100,00	100,00	766	367	399	1
2	CAPISTRANO	VV	SERRE CALABRE	27	352	20,93	71,03	59,92	54,96	1.205	580	625	1
3	FABRIZIA	VV	SERRE CALABRE	50	947	39,64	100,00	100,00	100,00	2.696	1321	1377	1
4	FILADELFA	VV	SERRE CALABRE	28	570	31,22	85,71	64,13	46,11	8.263	3090	3193	3
5	MONGIANA	VV	SERRE CALABRE	39	922	18,18	100,00	100,00	100,00	881	440	441	1
6	MONTEROSSO CALABRO	VV	SERRE CALABRE	32	310	18,20	51,00	43,98	38,17	2.017	961	1056	1
7	NARDÒDIFACE	VV	SERRE CALABRE	51	1080	32,99	99,69	98,11	92,83	1.477	739	738	1
8	POLIA	VV	SERRE CALABRE	32	400	31,22	67,35	56,54	49,87	1.319	643	676	1
9	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	SERRE CALABRE	28	518	19,22	80,32	66,40	61,05	1.599	747	852	1
10	SERRA SAN BRUNO (sede provvisoria)	VV	SERRE CALABRE	31	790	40,28	100,00	100,00	100,00	7.068	3500	3568	3
11	SIMBARIO	VV	SERRE CALABRE	40	766	21,97	100,00	100,00	100,00	1.082	509	573	1
12	SPADOLA	VV	SERRE CALABRE	35	754	9,56	100,00	100,00	100,00	819	406	413	1
13	VALLELONGA	VV	SERRE CALABRE	32	846	17,48	95,86	79,35	75,20	759	377	382	1
										27.973			17
ALTO MESIMA/MONTE PORO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUARO	VV	ALTO MESIMA	28	262	25,03	79,72	72,09	65,49	3.046	1500	1546	1
2	ARENA	VV	ALTO MESIMA	29	496	34,01	99,52	97,54	95,00	1.799	878	921	1
3	SORIANELLO (sede provvisoria)	VV	ALTO MESIMA	20	420	9,51	97,20	85,50	75,38	1.589	794	795	1
4	FILANDARI	VV	MONTE PORO	11	486	18,34	91,30	69,59	50,58	1.839	905	934	1
5	IONADI	VV	MONTE PORO	9	430	8,89	98,81	75,07	37,52	2.662	1326	1336	1
6	ROMBIOLO	VV	MONTE PORO	16	460	22,18	98,58	79,27	68,48	4730	2381	2349	1
7	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	MONTE PORO	6	402	12,43	64,84	42,62	1,07	2338	1163	1175	1
8	SPILINGA	VV	MONTE PORO	22	455	17,28	97,72	84,08	64,08	1.609	810	799	1
9	ZACCANOPOLI	VV	MONTE PORO	21	430	5,33	95,80	86,69	66,75	888	436	452	1
10	ZUNGRI	VV	MONTE PORO	18	554	23,50	100,00	84,36	54,89	2.182	1079	1103	1
										22.682			10

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 luglio 2008

Loiero

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006. Art 8****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

(...)

**Art. 8***Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <sup>(2)</sup>.

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

---

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16.

(...)

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.****Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.****TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Natura.*

1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Natura. 1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali.».

---

**Art. 2***Autonomia statutaria.*

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

2. Lo Statuto nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.

3. Lo Statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi <sup>(5)</sup>. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Consiglio delibera lo Statuto entro quattro mesi dalla data di costituzione della Comunità montana <sup>(6)</sup>. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio, che nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

---

(5) Periodo così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*.

(6) Periodo così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*.

---

**Art. 3**  
*Regolamenti.*



**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di Contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

---

**Art. 4**  
*Funzioni.*

1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione con appositi provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'artigianato, della difesa del suolo, del turismo e dei beni culturali, che non appartengono alla competenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazioni di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzione con la Provincia stessa.

---

**Art. 5**  
*Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.*

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

1. La *legge regionale 24 novembre 2006, n. 15* recante "Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni" disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione <sup>(7)</sup>.

---

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali. 1. Le funzioni e i servizi che i comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane di cui i comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.

3. Nel caso di gestione di servizi e delle funzioni a livello provinciale o di vaste aree intercomunali che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n.142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.

4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte comuni che costituiscono la Comunità montana stessa.».

---

**Art. 6**

*Determinazione degli ambiti territoriali.*

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'*art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244*, di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;

b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.

3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella *legge 15 dicembre 1999, n. 482*, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ed in applicazione di quanto contenuto nell'*art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15*, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria", che presentino i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;

b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.

4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.

6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti <sup>(8)</sup>.

---

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 20* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui i comuni facenti parte di comunità montane non possono associarsi ad Unioni di comuni). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Determinazione degli ambiti territoriali. 1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dal territorio dei comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i comuni confinanti con le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui all'art. 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale di competenza.

3. L'inclusione di nuovi comuni negli ambiti territoriali è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Comunità montane espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

4. Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.».

---

**Art. 7**  
*Individuazione delle Comunità Montane.*

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della presente legge:

- a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
- b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
- c) Provincia di Crotona nr. 1 (uno) Comunità Montane;
- d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
- e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane <sup>(9)</sup>.

---

(9) Articolo così sostituito (compresa la rubrica) dall'*art. 6, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha espressamente così sostituito la rubrica. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norme di rinvio. 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'U.N.C.E.M., individua nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle Comunità montane.

2. Nei medesimi termini di cui al 1° comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

3. L'eventuale esclusione di comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. A tal fine la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.».

---

### **Art. 8**

#### *Controllo sulle Comunità montane.*

1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Controllo sulle Comunità montane. 1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle leggi regionali in materia di controllo e dalla *legge 15 maggio 1997 n. 127*.».

---

## **TITOLO II**

### **Organi delle Comunità montane**

#### **Art. 9**

#### *Organi delle Comunità montane.*

1. Sono organi delle Comunità montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economica-finanziaria.

---

### **Art. 10**

#### *Composizione del Consiglio.*

1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:

a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.

3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi <sup>(11)</sup>.

---

(11) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 29, comma 1, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Composizione del Consiglio. 1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da rappresentanti anche esterni dei Consigli dei comuni da cui essa è costituita e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

2. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità Montane è determinato in 3 componenti.

4. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, alla convalida degli eletti, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

5. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e Gruppi.».

---

### **Art. 11**

#### *Competenze del Consiglio.*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto, i regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;



**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) la costituzione di istituti e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

f) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità montana;

m) l'elezione del revisore contabile;

n) l'emissione di prestiti obbligazionari;

3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

---

## **Art. 12**

### *Composizione della Giunta.*

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori <sup>(12)</sup>.

---

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Composizione della Giunta.

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero non superiore a quattro per le Comunità montane costituite da non più di dieci comuni e non superiori a sei per le Comunità montane costituite da più di dieci comuni.

2. Le funzioni del Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.

3. Lo Statuto può prevedere l'elezione a Presidente e ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.».

---

### **Art. 13**

#### *Competenze della Giunta.*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo Statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio

---

## **Art. 14**

### *Elezione del Presidente e della Giunta.*

1. L'elezione del Presidente e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori.
2. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.
3. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

---

## **Art. 15**

### *Mancata elezione del Presidente e della Giunta.*

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata dalla Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa pubblicazione.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

---

## **Art. 16**

### *Il Presidente.*

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

---

## **Art. 17**

### *Rapporto di fiducia.*

1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
  2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
-

## **Art. 18**

### *Durata in carica del Consiglio.*

1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 e dallo Statuto, entro e non oltre 45 giorni.
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della successione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

---

## **Art. 19**

### *Dimissioni.*

1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana <sup>(13)</sup>.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
- 3 Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente della Giunta,

L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.

gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

---

(13) Periodo così modificato dall'*art. 10, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*.

---

## **Art. 20**

### *Funzionamento degli organi.*

1 Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.

---

## **Art. 21**

### *Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane.*

1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche <sup>(14)</sup>.

---

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Rimozione e sospensione di Amministratori di Comunità montane. 1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

---

## **Art. 22**

### *Indennità.*

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l'indennità nella misura prevista dalla *legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25*, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa <sup>(15)</sup>.

---

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Incompatibilità. 1. La carica di Presidente o di componente della Giunta della Comunità montana è incompatibile con la carica di Sindaco o di Assessore comunale, nonché con quella di Presidente o di Assessore provinciale.».

---

### **TITOLO III**

#### **Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna**

##### **Art. 23**

##### *Concorso alla programmazione regionale e provinciale.*

1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

---

##### **Art. 24**

##### *Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.*

1. La Comunità montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

Giunta regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'*art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97* «nuove disposizioni per le zone montane».

3. I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo e per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

- tutela ambientale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività produttive;
- rianimazione demografica e sociale;
- gestione associata dei servizi pubblici locali.

---

**Art. 24-bis**

*Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.*

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.



**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie <sup>(16)</sup>.

---

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 13, L.R. 10 luglio 2008, n. 20.*

---

## **Art. 25**

### *Programma annuale operativo.*

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

---

## **Art. 26**

### *Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta sentiti i comuni che ne fanno parte.
  2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
  3. La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
  4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
  5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
  6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
  7. Nel periodo di validità del Piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazioni a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.
-

### **Art. 27**

#### *Destinazione d'uso del territorio.*

1. Il Consiglio di ogni Comunità montana, previo accordo di programma con i comuni interessati, prevede, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione provinciale ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

---

### **Art. 28**

#### *Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.*

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le Comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

---

### **Art. 29**

#### *Conferenza permanente per la montagna.*

1. Ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna comunità montana, è istituita la Conferenza permanente della montagna, presieduta dall'Assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle Comunità montane e delle province, nonché dal Presidente dell'U.N.C.E.M.

2. I componenti della Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, possono delegare di volta in volta ad altri soggetti dell'ente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo, ai lavori.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

3. Per assicurare un qualificato supporto e la necessaria assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, la Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

4. La giunta regionale elabora annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed indicazioni programmatiche in ordine:

a) all'andamento della spesa pubblica;

b) ai servizi pubblici gestiti in forme associate;

c) allo stato di attuazione dei processi di programmazione delle forme associate e dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegate;

d) all'aggiornamento della legislazione regionale in materia di politiche della montagna.

5. Il rapporto di cui al precedente comma è presentato al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione.

---

### **Art. 30**

#### *Partecipazione.*

1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo Statuto.

---

## TITOLO IV

### Interventi speciali

#### Art. 31

##### *Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.*

1. Le Comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;

b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di bonifica;

c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;

d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;

e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;

f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

3. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;

b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

c) consorzi di miglioramento fondiario;

d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

4. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

---

## **Art. 32**

### *Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.*

1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata;

d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;

b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche, da effettuarsi d'intesa con l'A.FO.R., ferme restando le competenze come disciplinate dall'*art. 7 della legge n. 20 del 1992*;

c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;

d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le Comunità montane, su delega dei comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

5. Le Comunità montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'*articolo 17 della legge n. 97 del 1994*, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

---

### **Art. 33**

*Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20.*

1. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle Comunità montane con gli interventi dell'intero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo, il Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. previsto dall'*art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20*, è integrato con un componente designato dalla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.

---

## **Art. 34**

### *Azioni di rianimazione demografica e sociale.*

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno 10 anni.
2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'*art. 19 della legge n. 97 del 1994* nei comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.
4. Le Comunità montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrare dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.
5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

---

## **Art. 35**

### *Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.*



**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'*art. 13, comma 4, della legge n. 97 del 1994*, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con *decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121* accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'*art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203*, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli art. 4 e 5 della *legge n. 97 del 1994*;

c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei comuni montani.

2. Le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

---

### **Art. 36**

#### *Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.*

1. Per le finalità di cui all'*articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, definendo altresì le modalità per l'attribuzione del Marchio «Prodotto Autentico della montagna Calabrese».

---

### **Art. 37**

#### *Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

---

### **Art. 38**

#### *Turismo rurale in ambiente montano.*

1. Le Comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese articolate per specifiche aree omogenee.

## Art. 39

### *Consolidamento e sviluppo dell'occupazione.*

1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:

a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri di aree di sosta;

d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

e) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;

f) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del *decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32*, convertito nella legge 8 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, le

Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

5. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupanti coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

6. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

---

### **Art. 40**

#### *Trasporti e viabilità locale.*

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane su delega dei comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell'*articolo 23 della legge n. 97 del 1994.*

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità montane.

4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le Comunità montane possono concedere contributi a compensazioni di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le Comunità montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

---

### **Art. 41**

#### *Servizio scolastico e promozionale culturale.*

1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore o universitari.
3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

---

### **Art. 42**

#### *Autoproduzione in campo energetico.*

1. La Regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d'incentivi a soggetti privati e ad Enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale.
-

### **Art. 43**

#### *Informatica e telematica.*

1. Per superare le difficoltà con le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'*art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.
3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.

---

### **Art. 44**

#### *Accordi interprofessionali per il settore del legno.*

1. La Regione d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

---

### **Art. 45**

#### *Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso.*

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.

2. La Regione, in collaborazione con le Comunità montane, le province e gli Enti Parco, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale della montagna calabrese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando, altresì, ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

3. Le Comunità montane, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono, altresì:

a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla Comunità montana in cui operano.

4. La Regione e le Comunità montane possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

---

## **TITOLO V**

### **Disposizioni varie**

#### **Art. 46**

#### *Gestione associata dei servizi pubblici locali.*

1. Ai sensi dell'*art. 11 della legge n. 97 del 1994* ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il ciclo e il riuso;

c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani;

f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I comuni possono delegare le Comunità montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o di interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.

---

### **Art. 47**

#### *Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna.*

1. Nell'ambito della Conferenza permanente Regione autonomie locali, viene istituito un Comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione della presente legge.

2. Presso ciascuna Comunità montana è istituito ed attivato uno Sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.



3 Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e i servizi territoriali lo Sportello della montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97 del 1944, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto; mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le province, comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

---

## **TITOLO VI**

### **Finanza e Contabilità**

#### **Art. 48**

##### *Autonomia finanziaria.*

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.
2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:
  - a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
  - b) quote dei comuni che fanno parte della Comunità montana;
  - c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;
  - d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
  - e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.

- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
- h) altre entrate.

---

### **Art. 49**

#### *Finanziamenti regionali.*

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
  - a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
  - b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
  - c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
  - d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
  - e) fondo regionale per la montagna;
  - f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'*art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.*

---

### **Art. 50**

#### *Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento.*

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

a) una prima quota, pari al 20 per cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;

b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;

c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

---

### **Art. 51**

*Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane.*

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

---

### **Art. 52**

*Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane.*

1. In attuazione della *legge 31 gennaio 1994, n. 97*, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:

a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

2. La quota del Fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:

a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del Fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;

b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo comma.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

---

### **Art. 53**

#### *Fondo per gli interventi speciali per la montagna.*

Il fondo per gli interventi speciali per la montagna , istituito in attuazione dell'*art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, sostiene la realizzazione da parte della Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli di iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'*art. 1 della legge n. 97 del 1994*.

2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'*art. 25*;

b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

3. La Giunta regionale assegna alle Comunità montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna secondo i seguenti parametri:

a) per il 30 per cento in misura fissa per ciascuna Comunità;

b) per il 20 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

c) per il restante 50 per cento in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse Comunità montane.

4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

---

### **Art. 54**

*Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.*

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'*art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori in montagna.

2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e azionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.
5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

---

**Art. 55**

*Fondo regionale per la montagna <sup>(17)</sup>.*

1. È istituito il Fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'*art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.
3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'*art. 2 della legge n. 97 del 1994*.
4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
5. Una quota del fondo, non inferiore a lire cento milioni, viene annualmente assegnata alla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza e di assistenza alle Comunità montane e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza sulla montagna. Una ulteriore quota del fondo viene annualmente utilizzata dalla Regione per far fronte alle sole spese relative al funzionamento del gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi a sostegno dell'attività della Conferenza permanente per la montagna, istituita dal precedente art. 29 <sup>(18)</sup>.

(17) Vedi anche, per la destinazione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, l'*art. 1, L.R. 23 aprile 2009, n. 17*.

(18) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 4-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

---

### **Art. 56**

#### *Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.*

1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

---

### **Art. 57**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

---

### **Art. 58**

#### *Revisione economico-finanziaria.*

1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carico tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

---

## **TITOLO VII**

### **Personale**

#### **Art. 59**

##### *Organizzazione delle strutture e del personale.*

1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

---

## **TITOLO VIII**

### **Costituzione di nuove Comunità montane**



## **Art. 60**

### *Disposizioni applicabili.*

1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

---

## **Art. 61**

### *Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali.*

1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall'*articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244* <sup>(19)</sup>.

2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l'opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali <sup>(20)</sup>.

3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l'accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire <sup>(21)</sup>.

4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo <sup>(22)</sup>.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi <sup>(23)</sup>.

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge <sup>(24)</sup>.

---

(19) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

(20) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

(21) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'*art. 6*, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

(22) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'*art. 6*, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

(23) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'*art. 6*, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

(24) Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'*art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20*, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'*art. 6*, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento.

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.**  
**Ordinamento delle Comunità montane e**  
**disposizioni a favore della montagna.**

La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

---

## **Art. 62**

### *Costituzione provvisoria degli organi.*

1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i Consiglieri Comunali o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non versino in condizioni di incompatibilità.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione di carica.

4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dalla Stato.

5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

---

### **Art. 63**

#### *Prima seduta del Consiglio provvisorio.*

1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

---

### **Art. 64**

#### *Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento.*

1. In sede di prima costituzione delle Comunità montane e fino all'approvazione degli Statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello Statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello Statuto;

b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.

2. La commissione per lo Statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato a quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con

esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3 La nomina della commissione per lo Statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

---

## **TITOLO IX**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 65**

*Norma transitoria per gli organi attuali.*

1. Gli organi della Comunità montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.
2. I Consigli comunali entro e non oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del precedente art. 10.
3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio della Comunità montana elegge il Presidente e la Giunta ai sensi del precedente art. 14.
4. Fino alla entrata in vigore dello Statuto il numero degli Assessori resta fissato nel limite massimo stabilito dal precedente art. 12 comma 1.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo la Giunta regionale procede con le modalità di cui al precedente art. 15.
6. L'incompatibilità di cui all'art. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia per gli Enti locali.

### **Art. 66**

#### *Adeguamento degli Statuti.*

1. Le Comunità montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

---

### **Art. 67**

#### *Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 52, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1998, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.

2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.

3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la cessazione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

---

### **Art. 68**

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1990, n. 39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.



---

## **Art. 69**

### *Norma finanziaria.*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'art. 50 «Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento» e dell'art. 55 «Fondo regionale per la montagna» della presente legge, valutati per l'anno 1999 rispettivamente in lire 1.500.000.000 e lire 3.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto dell'importo complessivo di lire 4.500.000.000, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La disponibilità di bilancio di lire 1.500.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di lire 1.500.000.000.

3. La disponibilità di bilancio di lire 3.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo 3.000.000.000.

4. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 le corrispondenti spese cui si fa fronte con le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

---

## **Art. 70**

### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**L.R. n. 4 del 19 marzo 1999.  
Ordinamento delle Comunità montane e  
disposizioni a favore della montagna.**

---

Allegato A

(art. 7)

## **Zone omogenee**

PROVINCIA DI CATANZARO													
FOSSA DEL LUPO/VERSANTE IONICO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	AMARONI	CZ	FOSSA DEL LUPO	33	378	9,79	70,95	52,18	35,26	2.007	994	1013	1
2	CENADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	539	11,80	100,00	97,05	89,19	649	320	329	1
3	CENTRACHE	CZ	FOSSA DEL LUPO	39	458	7,88	100,00	99,99	75,28	494	230	264	1
4	CHIARAVALLE CENTRALE (sede provvisoria)	CZ	FOSSA DEL LUPO	47	545	23,60	100,00	93,09	63,57	7.120	3459	3661	3
5	GIRIFALCO	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	456	42,67	92,65	58,31	44,38	6.452	3189	3263	3
6	JACURSO	CZ	FOSSA DEL LUPO	36	441	21,01	94,80	87,54	75,43	839	380	459	1
7	OLIVADI	CZ	FOSSA DEL LUPO	40	485	7,10	100,00	84,65	60,40	643	289	354	1
8	PALERMITI	CZ	FOSSA DEL LUPO	34	496	18,21	89,44	69,12	49,07	1.436	698	738	1
9	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	FOSSA DEL LUPO	44	404	17,01	100,00	84,50	71,06	2.012	947	1065	1
10	TORRE DI RUGGIERO	CZ	FOSSA DEL LUPO	53	586	23,80	100,00	100,00	100,00	1.346	643	703	1
11	CORTALE	CZ	FOSSA DEL LUPO	32	410	29,73	68,73	49,01	38,08	2.436			1
12	VALLEFIORITA	CZ	FOSSA DEL LUPO	29	329	13,75	87,88	67,98	55,45	2.434	1207	1227	1
13	CARDINALE	CZ	VERSANTE IONICO	52	562	29,84	100,00	99,89	98,95	2.613	1237	1376	1
14	DAVOLI	CZ	VERSANTE IONICO	41	401	24,76	59,36	49,05	38,16	5.238	2594	2644	3
15	SAN SOSTENE	CZ	VERSANTE IONICO	43	470	32,20	79,31	72,47	65,65	1.134	531	603	1
										36.853			21
PRESILA CATANZARESE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	ALBI	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	710	29,34	98,36	94,24	87,66	1.105	525	580	1
2	CERVA	CZ	PRESILA CATANZARESE	44	800	21,15	79,68	69,64	63,83	1.342	655	687	1
3	FOSSATO SERRALTA	CZ	PRESILA CATANZARESE	16	722	11,74	99,53	94,26	84,78	660	348	312	1
4	MAGISANO	CZ	PRESILA CATANZARESE	19	565	31,62	97,02	86,29	71,04	1.318	632	686	1
5	PENTONE	CZ	PRESILA CATANZARESE	13	648	12,26	94,12	84,89	72,48	2.197	1069	1128	1
6	PETRONA'	CZ	PRESILA CATANZARESE	39	889	45,32	85,94	83,57	81,04	3.010	1463	1547	1
7	SERSALE	CZ	PRESILA CATANZARESE	31	740	52,75	74,43	67,36	58,92	5.166	2535	2631	3
8	SORBO SAN BASILE	CZ	PRESILA CATANZARESE	21	620	58,70	100,00	100,00	99,87	932	446	486	1
9	TAVERNA (sede provvisoria)	CZ	PRESILA CATANZARESE	22	521	131,02	100,00	99,89	99,42	2.668	1310	1358	1
10	ZAGARISE	CZ	PRESILA CATANZARESE	27	581	48,83	69,30	55,00	48,77	1.889	934	955	1
11	SELLIA	CZ	PRESILA CATANZARESE	18	560	12,68	70,44	42,18	12,71	596	275	321	1
										20.883			13
TIRIOLO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza		SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
				(km)	QUOTA								
1	CARLOPOLI	CZ	TIRIOLO	37	924	16,26	100,00	100,00	100,00	1.787	885	902	1
2	CICALA	CZ	TIRIOLO	30	829	9,20	100,00	100,00	100,00	1.033	491	542	1
3	CONFLENTI	CZ	TIRIOLO	57	540	29,07	98,94	96,56	91,44	1.681	819	862	1
4	DECOLLATURA	CZ	TIRIOLO	43	765	50,36	100,00	100,00	100,00	3.489	1668	1821	1
5	FALERNA	CZ	TIRIOLO	56	550	23,92	59,27	51,33	38,50	3.602	1799	1803	1
6	GIMIGLIANO	CZ	TIRIOLO	14	600	33,22	99,05	95,02	84,96	3.612	1764	1848	1
7	MIGLIERINA	CZ	TIRIOLO	23	575	13,81	92,27	81,86	67,81	912	417	495	1
8	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	TIRIOLO	58	590	26,06	89,67	76,04	66,90	848	415	433	1
9	PLATANIA	CZ	TIRIOLO	42	750	26,60	100,00	98,50	92,39	2.423	1182	1241	1
10	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	TIRIOLO	29	750	11,61	100,00	99,30	91,18	1.925	935	990	1
11	SERRASTRETTA	CZ	TIRIOLO	35	840	41,25	86,98	82,68	76,08	3.588	1724	1864	1
12	SOVERIA MANNELLI (sede provvisoria)	CZ	TIRIOLO	45	774	20,30	100,00	100,00	100,00	3.511	1725	1786	1
13	MARTIRANO	CZ	TIRIOLO	63	381	14,77	61,02	42,87	33,71	1036	493	543	1
14	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	TIRIOLO	63	520	19,63	90,54	82,44	73,84	1402	686	716	1
15	TIRIOLO	CZ	TIRIOLO	17	690	28,98	68,49	49,58	29,14	4073	1961	2112	1
										34.922			15

PROVINCIA DI COSENZA													
GRECA/DESTRA CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CAMPANA	CS	GRECA	83	812	103,57	93,10	84,64	73,26	2.843	1.353	1.290	1
2	LONGOBUCCO	CS	GRECA	83	784	210,19	99,00	97,11	94,37	4.351	2.128	2.223	1
3	PALUDI	CS	GRECA	90	430	41,32	85,71	52,45	40,48	1.929	877	852	1
4	PIETRAPAOLA	CS	GRECA	97	375	52,20	58,63	42,82	23,96	1.236	612	626	1
5	BOCCHIGLIERO	CS	GRECA	72	870	97,84	99,72	97,45	93,10	1.897	915	982	1
6	ACRI (sede provvisoria)	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,78	99,33	97,48	93,85	21.891	10803	11088	3
7	VACCARIZZO ALBANESE	CS	DESTRA CRATI	73	448	8,46	68,17	50,21	19,84	1.326	644	682	1
8	SAN DEMETRIO CORONE	CS	DESTRA CRATI							3944	1928	2018	1
9	SANTA SOFIA D'EPSIRO	CS	DESTRA CRATI							3131	1552	1579	1
10	SAN COSMO A.	CS	DESTRA CRATI							702	349	353	1
11	SAN GIORGIO A.	CS	DESTRA CRATI							1709	814	895	1
12	LUZZI	CS	DESTRA CRATI	26	378	78,91	67,15	56,78	51,07	10.455	5229	5226	3
13	ROSE	CS	DESTRA CRATI	18	399	47,07	84,61	77,33	70,56	4.413	2204	2209	1
										59.629			17
ALTO IONIO													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ALBIDONA	CS	ALTO IONIO	96	810	84,07	77,13	94,85	42,44	1.784	899	885	1
2	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	ALTO IONIO	115	1000	40,45	100,00	99,98	91,77	745	377	368	1
3	CASTROREGGIO	CS	ALTO IONIO	119	819	41,98	83,87	84,67	73,25	480	229	251	1
4	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	ALTO IONIO	24	850	81,23	71,39	64,57	58,08	2.942	1.488	1.454	1
5	NOCARA	CS	ALTO IONIO	131	859	33,74	91,18	96,80	47,32	556	282	274	1
6	ORIOLO (sede provvisoria)	CS	ALTO IONIO	121	450	84,82	89,30	72,27	38,66	2.964	1.424	1.540	1
7	PLATACI	CS	ALTO IONIO	93	930	48,96	95,78	90,03	80,73	920	464	456	1
8	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	ALTO IONIO	95	830	40,27	100,00	100,00	99,99	904	469	435	1
9	CANNA	CS	ALTO IONIO	133	417	20,18	72,32	32,58	9,38	669	405	464	1
										12.164			9
ALTO TIRRENO/APPENNINO PAOLANO													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AIETA	CS	ALTO TIRRENO	113	524	47,93	96,46	84,85	85,58	892	449	443	1
2	BONIFATI	CS	APPENNINO PAOLANO	69	425	33,78	73,31	63,30	54,40	3.402	1815	1787	1
3	BUONVICINO	CS	ALTO TIRRENO	86	400	30,36	80,88	71,28	62,48	2.540	1.245	1.295	1
4	FUSCALDO	CS	APPENNINO PAOLANO	45	350	60,36	72,10	84,03	55,22	8.323	4077	4246	3
5	GRISOLIA	CS	ALTO TIRRENO	87	485	51,27	83,39	75,85	68,66	2.395	1.179	1.216	1
6	GUARDIA PIEMONTESE	CS	APPENNINO PAOLANO	52	515	21,40	78,83	68,03	62,67	1.525	755	770	1
7	MAIERA'	CS	ALTO TIRRENO	86	360	17,64	89,26	89,96	56,50	1.333	658	675	1
8	ORSOMARSO	CS	ALTO TIRRENO	118	120	89,71	74,48	67,21	58,43	1.498	746	752	1
9	SANTA DOMENICA TALAO	CS	ALTO TIRRENO	124	304	35,84	45,89	38,50	31,42	1.314	668	658	1
10	TORTORA	CS	ALTO TIRRENO	112	300	57,87	68,16	58,16	58,31	5.823	2863	2960	3
11	VERBICARO (sede provvisoria)	CS	ALTO TIRRENO	97	428	32,39	90,40	78,40	65,20	3.507	1691	1816	1
										32.662			15
POLLINO													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUAFORMOSA	CS	POLLINO	72	759	22,52	99,14	88,80	71,64	1.295	614	681	1
2	CIVITA'	CS	POLLINO	78	450	27,38	86,36	73,44	62,78	1.125	552	573	1
3	FRASCINETO	CS	POLLINO	70	486	28,88	100,00	93,42	75,71	2.503	1.227	1.276	1
4	LAINO BORGO	CS	POLLINO	113	271	56,63	69,97	78,61	63,64	2.275	1.068	1.207	1
5	LAINO CASTELLO	CS	POLLINO	104	545	37,04	84,42	68,18	37,40	901	450	451	1
6	LUNGRO	CS	POLLINO	64	600	35,35	80,32	66,08	66,08	3.145	1.552	1.593	1
7	MORANO CALABRO	CS	POLLINO	82	894	115,32	100,00	100,00	98,73	4.966	2.481	2.505	1
8	MORMANNO	CS	POLLINO	97	840	78,25	99,09	98,59	97,74	3.729	1.811	1.918	1
9	SAN BASILE	CS	POLLINO	78	540	18,51	90,19	56,80	29,34	1.285	645	640	1
10	SARACENA	CS	POLLINO	69	606	108,24	82,32	70,97	68,30	4.309	2.133	2.178	1
11	CASTROVILLARI (sede provvisoria)	CS	POLLINO	71	362	128,51	68,01	50,75	37,65	22.389	10822	11567	3
										47.922			13
DELLE VALLI /MEDIA VALLE CRATI													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	FAGNANO CASTELLO	CS	DELLE VALLI	61	518	29,43	100,00	96,70	79,34	4.198	2.029	2.169	1
2	MALVITO (sede provvisoria)	CS	DELLE VALLI	60	449	37,93	64,77	47,19	37,78	2.078	1.068	1.010	1
3	MOTTAFOLLONE	CS	DELLE VALLI	62	384	31,33	64,88	45,32	40,92	1.518	748	770	1
4	SAN DONATO DI NINEA	CS	DELLE VALLI	67	720	81,73	96,91	87,74	78,11	1.778	857	921	1
5	SAN SOSTI	CS	DELLE VALLI	73	363	43,19	80,93	57,24	45,45	2.299	1.110	1.189	1
6	SANT'AGATA DI ESARO	CS	DELLE VALLI	74	461	47,25	92,82	92,53	78,54	2.223	1.096	1.127	1
7	SANTA CATERINA A.	CS	DELLE VALLI							1.383	674	709	1
8	CERZETO	CS	MEDIA VALLE CRATI	39	450	21,71	68,48	61,37	53,45	1.467	709	758	1
9	MONGRASSANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	42	540	34,86	63,74	49,81	44,43	1.764	857	907	1
10	ROTA GRECA	CS	MEDIA VALLE CRATI	34	510	13,01	89,05	85,81	72,20	1.293	653	640	1
11	SAN MARTINO DI FINITA'	CS	MEDIA VALLE CRATI	38	550	23,70	66,08	42,13	26,93	1.294	624	670	1
12	CERVICATI	CS	MEDIA VALLE CRATI							1.018	498	520	1

													22.311	11
<b>SILANA</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	CELICO	CS	SILANA	12	750	88,81	100,00	100,00	99,78	3.185	1805	1580	1	
2	LAPPANO	CS	SILANA	12	650	12,10	92,84	81,88	70,08	1.000	492	508	1	
3	PEDACE	CS	SILANA	11	598	51,41	100,00	99,94	99,01	2.138	1058	1078	1	
4	PIETRAFITTA	CS	SILANA	12	700	9,15	100,00	98,49	84,21	1.479	748	733	1	
5	ROVITO	CS	SILANA	10	744	10,58	99,78	89,30	65,77	2.817	1378	1439	1	
6	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	SILANA	59	1049	279,75	100,00	99,91	99,44	18.568	9019	9547	3	
7	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	SILANA	15	625	47,90	94,42	91,75	88,75	3.712	1828	1884	1	
8	SERRA PEDACE	CS	SILANA	18	726	58,73	100,00	100,00	100,00	1.045	512	533	1	
9	SPEZZANO DELLA SRLA (sede provvisoria)	CS	SILANA	13	800	79,53	100,00	100,00	100,00	4.851	2418	2433	1	
10	SPEZZANO PICCOLO	CS	SILANA	14	743	48,75	100,00	100,00	100,00	2.034	1002	1032	1	
11	CASOLE BRUZIO	CS	SILANA	11	647	3,90	100,00	96,90	88,48	2480	1238	1242	1	
12	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	SILANA	12	400	13,82	57,39	33,14	16,38	3070	1509	1561	1	
										46.375			14	
<b>SAVUTO</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	AIELLO CALABRO	CS	SAVUTO	38	502	38,18	78,20	61,09	46,89	2.448	1189	1257	1	
2	BELSITO	CS	SAVUTO	21	800	11,84	96,92	90,51	78,44	930	484	468	1	
3	BIANCHI	CS	SAVUTO	54	825	33,00	100,00	100,00	100,00	1.543	771	772	1	
4	APRIGLIANO	CS	SILANA	15	718	121,29	100,00	100,00	98,90	2.816	1356	1480	1	
5	CARPANZANO	CS	SAVUTO	31	600	14,14	97,58	91,01	82,14	378	178	200	1	
6	CELLARA	CS	SAVUTO	24	750	5,80	100,00	100,00	100,00	528	252	274	1	
7	COLOSIMI	CS	SAVUTO	48	870	25,35	100,00	100,00	100,00	1.418	680	738	1	
8	GRIMALDI	CS	SAVUTO	29	850	24,48	90,91	82,45	73,99	1.870	920	950	1	
9	LAGO	CS	SAVUTO	31	485	49,52	84,78	82,72	70,09	3.096	1506	1590	1	
10	MALITO	CS	SAVUTO	27	728	16,58	100,00	98,87	96,45	896	427	469	1	
11	MANGONE	CS	SAVUTO	19	805	12,17	100,00	100,00	100,00	1.730	850	880	1	
12	MARZI	CS	SAVUTO	23	530	15,68	99,72	93,34	84,04	1.018	510	508	1	
13	PANETTIERI	CS	SAVUTO	67	937	14,54	100,00	100,00	100,00	375	181	194	1	
14	PARENTI	CS	SAVUTO	34	798	37,26	100,00	100,00	100,00	2.328	1189	1159	1	
15	PEDIVIGLIANO	CS	SAVUTO	39	580	16,51	95,81	88,74	82,07	983	467	516	1	
16	ROGLIANO	CS	SAVUTO	21	660	41,30	100,00	99,07	96,54	5.892	2878	3018	3	
17	SANTO STEFANO DI ROGLIANO (sede provvisoria)	CS	SAVUTO	19	863	19,39	100,00	100,00	100,00	1.412	706	706	1	
18	SCIGLIANO	CS	SAVUTO	41	859	17,31	88,33	70,63	54,48	1.601	767	834	1	
										31.296			20	
<b>MEDIA VALLE CRATI/SERRE COSENTINE</b>														
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	29	480	19,41	92,84	74,81	62,91	1.649	829	820	1	
2	SAN FILI	CS	MEDIA VALLE CRATI	18	586	20,78	99,99	97,71	85,52	2.568	1235	1333	1	
3	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	MEDIA VALLE CRATI	20	493	18,26	84,43	54,05	32,38	2.034	1009	1025	1	
4	CAROLEI	CS	SERRE CS	10	624	15,30	98,95	90,40	72,31	3.543	1731	1812	1	
5	CERISANO	CS	SERRE CS	10	610	15,19	100,00	93,68	82,43	3.238	1599	1639	1	
6	DIPIGNANO	CS	SERRE CS	12	729	23,17	98,10	91,52	80,09	4.192	2061	2131	1	
7	DOMANICO	CS	SERRE CS	15	730	23,46	100,00	100,00	100,00	928	435	491	1	
8	MARANO MARCHESATO	CS	SERRE CS	13	550	5,00	97,37	84,20	63,86	2.561	1236	1325	1	
9	MARANO PRINCIPATO	CS	SERRE CS	10	496	6,27	100,00	92,82	65,63	2.337	1191	1146	1	
10	MENDICINO (sede provvisoria)	CS	SERRE CS	8	500	35,38	98,37	84,62	73,98	8.084	4018	4065	3	
11	PATERNO CALABRO	CS	SERRE CS	20	880	23,99	100,00	100,00	98,34	1.383	709	674	1	
12	FALCONARA ALBANESE	CS	APPENNINO PAOLANO	31	602	19,11	75,78	68,60	61,80	1.416	698	718	1	
13	LONGOBARDI	CS	APPENNINO PAOLANO	31	325	18,08	66,66	58,68	46,49	2.340	1167	1173	1	

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA													
STILLARO ALLARO - LIMINA -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BIVONGI	RC	STILLARO ALLARO	143	270	25,10	89,16	73,18	56,71	1.596	770	826	1
2	PAZZANO	RC	STILLARO ALLARO	133	410	15,42	97,25	84,80	65,65	799	391	408	1
3	CAULONIA	RC	STILLARO ALLARO	121	300	101,11	43,94	35,52	26,14	7.756	3788	3970	3
4	STILO	RC	STILLARO ALLARO	135	400	77,38	62,73	57,15	56,39	2.816	1426	1390	1
5	CANOLO	RC	LIMINA	91	432	28,04	90,20	82,72	73,98	957	461	496	1
6	MAMMOLA (sede provvisoria)	RC	LIMINA	92	240	80,33	88,58	78,53	66,22	3.389	1601	1788	1
7	MARTONE	RC	LIMINA	104	290	8,26	85,77	78,58	73,66	597	276	321	1
8	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	LIMINA	102	310	13,44	90,39	78,52	68,57	609	276	333	1
9	GROTTERIA	RC	LIMINA	104	317	37,63	59,66	50,71	45,18	3.611	1756	1855	1
										22.130			11
ASPROMONTE ORIENTALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AFRICO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	75	15	53,46	95,33	93,38	87,19	3.465	1741	1724	1
2	SAMO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	83	280	49,79	89,25	83,78	77,55	1.097	534	563	1
3	SAN LUCA (sede provvisoria)	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	113	250	104,45	82,91	79,18	74,13	4.106	2081	2025	1
4	ANTONIMINA	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	98	327	22,70	62,99	53,02	41,15	1.442	727	715	1
5	CARERI	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	107	320	37,81	49,90	39,60	30,98	2.443	1194	1249	1
6	CIMINA'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	104	312	48,80	69,61	61,38	53,38	683	334	349	1
7	PLATTI'	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	94	300	50,43	54,14	38,84	32,44	3.823	1951	1872	1
8	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	ASPROMONTE ORIENTALE	84	405	20,03	58,14	48,14	35,64	715	355	360	1
										17.774			8
VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	GALATRO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	158	50,89	85,69	77,77	65,73	2.307	1091	1216	1
2	GIFFONE	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	83	594	14,59	96,96	91,18	81,84	2.182	1089	1093	1
3	SAN GIORGIO MORGETO	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	77	512	35,09	92,54	80,32	71,19	3.384	1625	1759	1
4	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	84	325	47,58	88,61	85,76	83,40	1.715	818	897	1
5	CITTANOVA	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	71	400	61,40	63,03	44,18	37,13	10.675	5129	5546	3
6	CINQUEFRONDI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE	76	257	29,69	80,49	65,07	55,11	6481	3202	3259	3
										26.724			10
TIRRENO MERIDIONALE -													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	COSOLETO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	52	440	34,09	85,34	77,70	70,73	976	472	504	1
2	DELIANUDVA (sede provvisoria)	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	600	21,20	100,00	99,11	93,42	3.584	1738	1846	1
3	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	66	514	23,21	94,57	77,84	67,05	1.095	526	569	1
4	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	40	450	32,62	100,00	98,67	91,17	4.074	1985	2089	1
5	SCIDO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	60	458	17,38	100,00	88,84	71,03	1.047	500	547	1
6	SINOPOLI	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	43	500	25,01	84,06	77,19	71,66	2.329	1170	1159	1
7	OPPIDO MAMERTINA	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	67	321	58,38	52,23	38,26	32,24	5.559	2663	2896	3
8	MOLOCHIO	RC	VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE	72	310	37,13	79,37	62,64	53,96	2.803	1365	1438	1
										21.467			10

DELL'AREA GRECANICA														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	BAGALADI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	37	473	29,85	100,00	97,55	90,34	1.288	618	668	1	
2	BOVA	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	54	820	46,54	96,98	87,23	71,91	474	237	237	1	
3	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	57	971	43,50	99,98	98,74	96,84	802	387	415	1	
4	ROGHUDI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	65	55	44,92	97,89	95,88	92,34	1.365	697	668	1	
5	SAN LORENZO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	47	787	63,94	71,99	57,76	45,44	3.357	1672	1685	1	
6	STAITI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	72	550	16,17	54,80	41,53	27,56	395	175	220	1	
7	PALIZZI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				2709	1321	1388	1
8	CONDOFURI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE				(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				5055	2542	2513	3
										15.443			10	
VERSANTE DELLO STRETTO														
Nr.	COMUNE	PRDV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SCILLA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	24	72	43,80	86,42	80,31	73,72	5.176	2515	2661	3	
2	SAN ROBERTO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	25	280	34,37	95,42	87,69	78,68	1.985	979	1006	1	
3	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	587	3,96	100,00	95,91	76,26	436	206	230	1	
4	CALANNA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	511	10,88	82,59	58,42	35,17	1.183	527	656	1	
5	LAGANADI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	499	8,13	99,40	91,29	80,69	498	234	264	1	
6	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	33	714	17,65	100,00	100,00	99,89	1.470	727	743	1	
7	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	450	46,10	69,36	57,51	45,83	6.449	3149	3300	3	
8	MONTEBELLO IONICO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	27	425	56,02	64,71	56,40	47,47	6.922	3402	3520	3	
9	CARDETO (sede provvisoria)	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	18	700	37,27	100,00	99,98	98,70	2.325	1122	1203	1	
										26.444			15	

PROVINCIA DI CROTONE													
ALTO CROTONESE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CACCURI	KR	ALTO CROTONESE	41	846	60,51	49,73	35,41	26,21	1.780	867	913	1
2	CASTELSILANO	KR	ALTO CROTONESE	50	900	39,65	61,69	51,26	38,48	1.273	618	655	1
3	CERENZIA(sede provvisoria)	KR	ALTO CROTONESE	43	850	21,97	69,69	39,76	14,15	1.371	668	703	1
4	PALLAGORIO	KR	ALTO CROTONESE	47	554	44,01	67,58	64,84	40,01	1.627	780	847	1
5	SAVELLI	KR	ALTO CROTONESE	72	1014	48,43	100,00	98,25	94,17	1.583	752	831	1
6	VERZINO	KR	ALTO CROTONESE	48	549	45,16	94,44	80,73	59,23	2.373	1175	1198	1
7	COTRONEI	KR	ALTO MARCHESATO	43	502	78,41	92,01	86,04	80,81	5.500	2704	2796	3
8	MESORACA	KR	ALTO MARCHESATO	41	415	93,81	45,59	41,23	37,83	7.125	3463	3662	3
9	PETILIA POLICASTRO	KR	ALTO MARCHESATO	42	436	97,34	61,25	55,88	51,25	9.594	4759	4835	3
10	CARFIZZI	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				868	420	448	1
11	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	ALTO MARCHESATO			(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)				1105	517	588	1
										34.199			17

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA													
SERRE CALABRE													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BROGNATURO	VV	SERRE CALABRE	37	755	25,46	100,00	100,00	100,00	766	367	399	1
2	CAPISTRANO	VV	SERRE CALABRE	27	352	20,93	71,03	59,92	54,96	1.205	580	625	1
3	FABRIZIA	VV	SERRE CALABRE	50	947	39,64	100,00	100,00	100,00	2.696	1321	1377	1
4	FILADELFA	VV	SERRE CALABRE	28	570	31,22	85,71	64,13	46,11	8.263	3090	3193	3
5	MONGIANA	VV	SERRE CALABRE	39	922	18,18	100,00	100,00	100,00	881	440	441	1
6	MONTEROSSO CALABRO	VV	SERRE CALABRE	32	310	18,20	51,00	43,98	38,17	2.017	961	1056	1
7	NARDÒDIFACE	VV	SERRE CALABRE	51	1080	32,99	99,69	98,11	92,83	1.477	739	738	1
8	POLIA	VV	SERRE CALABRE	32	400	31,22	67,35	56,54	49,87	1.319	643	676	1
9	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	SERRE CALABRE	28	518	19,22	80,32	66,40	61,05	1.599	747	852	1
10	SERRA SAN BRUNO (sede provvisoria)	VV	SERRE CALABRE	31	790	40,28	100,00	100,00	100,00	7.068	3500	3568	3
11	SIMBARIO	VV	SERRE CALABRE	40	766	21,97	100,00	100,00	100,00	1.082	509	573	1
12	SPADOLA	VV	SERRE CALABRE	35	754	9,56	100,00	100,00	100,00	819	406	413	1
13	VALLELONGA	VV	SERRE CALABRE	32	846	17,48	95,86	79,35	75,20	759	377	382	1
										27.973			17
ALTO MESIMA/MONTE PORO													
Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUARO	VV	ALTO MESIMA	28	262	25,03	79,72	72,09	65,49	3.046	1500	1546	1
2	ARENA	VV	ALTO MESIMA	29	496	34,01	99,52	97,54	95,00	1.799	878	921	1
3	SORIANELLO (sede provvisoria)	VV	ALTO MESIMA	20	420	9,51	97,20	85,50	75,38	1.589	794	795	1
4	FILANDARI	VV	MONTE PORO	11	486	18,34	91,30	69,59	50,58	1.839	905	934	1
5	IONADI	VV	MONTE PORO	9	430	8,89	98,81	75,07	37,52	2.662	1326	1336	1
6	ROMBIOLO	VV	MONTE PORO	16	460	22,18	98,58	79,27	68,48	4730	2381	2349	1
7	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	MONTE PORO	6	402	12,43	64,84	42,62	1,07	2338	1163	1175	1
8	SPILINGA	VV	MONTE PORO	22	455	17,28	97,72	84,08	64,08	1.609	810	799	1
9	ZACCANOPOLI	VV	MONTE PORO	21	430	5,33	95,80	86,69	66,75	888	436	452	1
10	ZUNGRI	VV	MONTE PORO	18	554	23,50	100,00	84,36	54,89	2.182	1079	1103	1
										22.682			10

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 luglio 2008

Loiero



## **Emilia Romagna L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012. Art 8**

**Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**

(...)

### **Capo II**

#### **Superamento delle comunità montane ed articolazione in unioni di comuni montani**

**Articolo 8** *Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.*

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'*articolo 6*, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'*articolo 7*, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'*articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'*articolo 7*.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

**Emilia Romagna L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012. Art 8****Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

(...)

**Abruzzo L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997. Art 15 ter****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

(...)

**Art. 15-ter**  
*Unioni Montane* <sup>(46)</sup>.

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'*articolo 19 del D.L. 95/2012* convertito nella *Legge 135/2012* entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'*articolo 32 del D.Lgs. 267/2000*, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 267/2000*, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali <sup>(47)</sup>.
2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.
3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione; L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per

## Abruzzo L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997. Art 15 ter

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) <sup>(48)</sup>.

6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati <sup>(49)</sup>.

7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.

8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

---

(46) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(47) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 aprile 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(48) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 aprile 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

**Abruzzo L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997. Art 15 ter****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti  
delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali.  
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

(49) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 della stessa legge).

(...)